



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre –  
Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

# REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL’AMBITO S3 (EX S5)

**Approvato con delibera dal Coordinamento Istituzionale n. 24 del 05/12/2016**

### **Art. 1 – Principi generali e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l’affidamento dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito sociale S3 ex S5 , costituito ai sensi della DGRC n. 320/2012 e gestito mediante la convenzione tra Comuni stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
2. costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente i Comuni dell’Ambito Territoriale, nell’esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
  - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
  - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
  - agire a sostegno della famiglia e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
3. Salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, prevista dalle vigenti disposizioni in materia, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, del cd. Terzo Settore ed agli altri soggetti privati, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:
  - **Motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
  - **Motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
  - **Motivazioni di opportunità sociale** ( particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

Nella definizione delle modalità di affidamento, l’Ambito:

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di co-progettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente;

- in particolare, ottemperando a specifica disposizione di cui all'art. 10, comma 2, lett. e), n.1), della Legge Regione Campania n. 11/2007, prevede ed assicura l'inserimento di criteri premiali per l'accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

### **Art. 2 Competenze**

L'Ufficio del Piano di zona, mediante direttive ed indirizzi e nel rispetto del Piano Sociale di Zona vigente, della convenzione ex art. 30 del TUEL e della normativa nazionale e regionale, è organo competente alla predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi.

Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario, statale e regionale, nonché del presente regolamento.

In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico di cui l'Ambito Territoriale è portatore.

### **Art. 3 Oggetto**

Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per tesi ad assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:

- a) nella Legge della Regione Campania n.11/2007;
- b) nel Piano Sociale Regionale della Campania 2016-2018;
- c) nelle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennale –Piano sociale Regionale 2016-2018, di cui al decreto dirigenziale del Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. n. 345 del 11/10/2016;
- d) nel Regolamento di attuazione della predetta L.R.C. n.11/2007, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 20 novembre 2009.

### **Art. 4 Condizioni e modalità generali dell'affidamento**

L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, celerità, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ed, in particolare, l'accesso alla gestione dei servizi a soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

I partecipanti alle procedure di gara devono essere selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.

L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica o, comunque, attraverso procedure comparative e competitive trasparenti, in grado di evidenziare l'imparzialità dell'Ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016.

I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono:

- affidamento diretto;
- affidamento con procedura ristretta;
- affidamento con procedura aperta.

Gli esiti degli affidamenti sono sempre assoggettati a pubblicità.

Per gli affidamenti il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia dei contratti di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, si rinvia espressamente alla peculiare disciplina del medesimo decreto legislativo.

### **Art. 5 Soggetti dell'affidamento**

Sono ammessi a partecipare all'erogazione e alla gestione dei servizi, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 aventi come finalità statutaria gli interventi di natura sociale e/o assistenziale e senza fini di lucro.

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni del volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991 ed alla L.R. della Campania n. 9/93.

Partecipano alla erogazione ed alla gestione dei servizi socio assistenziali prioritariamente tutti i soggetti del Terzo Settore nonché, in ragione della natura del servizio, i soggetti privati che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

Ai fini dell'organizzazione e gestione dei detti servizi, si considerano soggetto del Terzo Settore, ai sensi della L.R. n. 11/2007:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le imprese sociali;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;
- g) le organizzazioni di volontariato;
- h) gli oratori;
- i) altri soggetti senza scopo di lucro individuati dalla normativa.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociale e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

#### **Art. 6 Affidamento al Terzo settore**

Il ricorso al Terzo settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve:

- favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle procedure di affidamento anche le qualità delle proposte progettuali presentate, insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti ed all'offerta economica;
- favorire, attraverso l'inserimento di criteri premiali nei bandi di gara e nelle lettere di invito, l'accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile.

Esso è regolato dalla sezione IV capo II del D.Lgs. 50/2016, per i servizi sociali di cui all'allegato XIV, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

#### **Art. 7 Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B**

In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si può procedere all'affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi, a Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla L.n.381/1991 e L.R. Campania n.11/2007, in base a convenzioni tipo, purché venga perseguita la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dalla normativa vigente.

Nelle procedure di gara diverse dall'affidamento diretto negoziato viene riconosciuto nell'attribuzione del punteggio la peculiarità delle Cooperative Sociali di Tipo B che privilegiano gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

#### **Art. 8 Convenzioni**

I soggetti del Terzo Settore, che non presentino organizzazione di impresa, segnatamente le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi che non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.

A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni.

### **Art. 9 Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento**

I requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi sono:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ex art. 43 L.R. Campania n.11/2007, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea attestazione bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) possesso del Documento Unico di regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un trimestre dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) applicazione di contratti collettivi di lavoro e delle norme di previdenza e assistenza nonché delle norme di assicurazione obbligatoria;
- f) applicazione normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, legge n. 68/99;
- g) possesso di esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
- h) possesso di un fatturato almeno pari all'importo posto a base di gara;
- i) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Ai fini della selezione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) f) del precedente comma; il requisito della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima.

I soggetti cui affidare la gestione dei servizi devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D Lgs. n. 50/2016 ove applicabili.

### **Art. 10 Autocertificazioni**

I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

### **Art. 11 Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto**

Il Dirigente dell'UdP, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'Ambito S3, o funzionario da egli nominato, è il responsabile dei procedimenti di gara ai sensi del vigente codice dei contratti.

Egli potrà delegare compiti operativi ad un dirigente/funzionario dell'Ufficio avente adeguata competenza.

Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del Coordinamento.

Il responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

### **Art. 12 Determinazione della base d'asta**

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta di ogni gara, il Responsabile del procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali necessarie, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Il Responsabile del procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla

Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

#### **Art. 13 Commissione di gara**

Le offerte di ogni gara espletata dall'Ufficio di Piano o dalla eventuale Centrale Unica di Committenza vengono valutate da una commissione nominata dal Dirigente o dal responsabile della CUC, in caso di presenza di convenzione con una Centrale Unica di Committenza, composta dai componenti il medesimo organo e/o da soggetti esterni, all'uopo individuati, nel rispetto della vigente normativa.

#### **Art. 14 Pubblicità delle gare**

L'Affidatario adotta forme idonee di pubblicità delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 15 Criteri di valutazione dell'offerta**

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e gli ulteriori criteri nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive dell'ANAC.

#### **Art. 16 Offerta anomala**

La stazione appaltante valuta la congruità dell'offerta che appaia anomala in base ad elementi specifici, così come disposto dal D.Lgs. 50/2016.

La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla.

Sono verificate le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante.

L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida e collocata successivamente a quella esclusa.

Sono assoggettate alla procedura di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri fissati dall'articolo unico della Legge n. 327/2000.

#### **Art. 17 Beni, servizi e forniture in affidamento diretto**

L'affidamento diretto di beni, servizi e forniture avviene secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al mercato elettronico MePA della CONSIP Spa, laddove è presente il relativo codice prodotto.

Sono eseguite in affidamento diretto i servizi e forniture il cui importo complessivo non sia superiore alla soglia dei contratti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 18 Modalità di acquisizione di beni, servizi e forniture in affidamento diretto**

Per importi inferiori a 40.000 euro, l'acquisizione di beni servizi e forniture può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, sempre attraverso il MePa.

Ai fini dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. La stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta, riscontrati sul MePA.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa sia inferiore a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, è consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere alla trattativa diretta, anche tramite MePA, nel rispetto del principio di rotazione.



Anche nel caso di acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, il responsabile del procedimento, potrà inserire tra i criteri selettivi, “*criteri premiali*” che favoriscano, ex art. 10, comma 2, lett. e), n.1), L.R. Campania n.11/2007, l’accesso alla gestione dei servizi dei “*soggetti a prevalente rappresentanza femminile*”.

#### **Art. 19 Albo/Registro degli operatori di fiducia**

L’Ufficio di Piano, mediante adeguata pubblicità, istituisce e compone un proprio Albo dei soggetti del terzo Settore e degli operatori economici privati di fiducia.

Tale modalità è tesa sia all’individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate fuori MePA, sia all’affidamento diretto dei servizi oggetto del presente regolamento realizzando una concreta economia di tempi e procedure, seppure nel rispetto della normativa in materia e dei criteri di trasparenza, di concorrenzialità e di pubblicità, laddove i codici prodotti del servizio non trovano riscontro sul mercato elettronico MePa della CONSIP SpA.

A tale Albo, l’Ufficio di Piano può attingere per l’affidamento di servizi il cui importo, al netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente indicata e recepita dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Albo è suddiviso in sezioni inerenti i servizi o le forniture che si intendono affidare ed è sottoposto ad apposito regolamento di Ambito. È aggiornato periodicamente con determina dirigenziale.

#### **Art. 20**

##### **Vigenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale Ambito S3 (ex S5) ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all’Albo e sul sito web.

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni finali**

Le novità legislative in materia comportano automaticamente l’adeguamento normativo del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Piano Sociale Regionale 2016-2018.

Il Dirigente  
Dr. Giovanni Russo